

La tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo: legge 71/2017

Negli anni appare sempre più chiaro che per resistere ai pericoli connessi all'uso delle nuove tecnologie è necessario non solo aumentare le strategie di auto-protezione delle potenziali vittime ma anche agire nella direzione di un progressivo potenziamento delle sinergie tra adulti.

L'attrazione tra giovani e nuove tecnologie è oramai inarrestabile: lo sviluppo di smartphone e tablet sempre più facili da usare ha condotto ad un recente aumento esponenziale del numero dei bambini e dei ragazzi connessi ad internet 24 ore su 24, ovunque si trovino. Lo sviluppo così rapido della tecnologia, la sua progressiva portabilità a buon mercato, l'impulso ad essere sempre più *connected* e *social* ha condotto tutta la società civile a misurarsi con temi e problematiche di incredibile dinamismo e complessità: il cyberbullismo e l'adescamento online sono solo alcuni esempi dei livelli di criticità che possono assumere le interazioni tra giovani e internet.

Gli insegnanti, gli animatori digitali e le nuove figure di riferimento previste dalla legge oggi sono chiamati a ricoprire un ruolo strategico nella gestione quotidiana della complessità del rischio online dei loro studenti, spesso così capaci da un punto di vista digitale eppure così fragili da un punto di vista emotivo.

Dopo un lungo iter di discussione, nel maggio 2017 il Parlamento ha approvato la prima norma relativa al fenomeno del cyberbullismo. La legge insiste in particolare sulle strategie preventive, sugli interventi educativi e sugli aspetti di supporto alle vittime e ai giovani autori di prepotenze online, attraverso una serie di indicazioni tese a rinforzare le sinergie inter-istituzionali, le reti locali di supporto e le risorse per la crescita e lo sviluppo di una cultura consapevole nell'uso delle nuove tecnologie.

Di seguito, il testo della **LEGGE 29 maggio 2017, n. 71 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.** (GU n.127 del 3-6-2017).

Art. 1 - Finalità e definizioni

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.

Art. 2 - Tutela della dignità del minore

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3 - Piano di azione integrato

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.

3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono

attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, primo periodo, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

6. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui al comma 1.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 - Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.

2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture – Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione. I bandi per accedere ai finanziamenti, l'entità dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica.

5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.

Art. 5 - Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

Art. 6 - Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48

1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. La

relazione è pubblicata in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziati ulteriori risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7 - Ammonimento

1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 2017

In concreto, gran parte degli interventi postulati dalla norma sono destinati a trovare attuazione nelle scuole: le istituzioni scolastiche saranno infatti tenute a promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete ed ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie, in maniera trasversale rispetto alle discipline curriculari e anche tramite progetti in continuità tra i diversi gradi di istruzione.

Responsabilità degli insegnanti

Cosa succede nel caso di comportamenti penalmente rilevanti o di danni procurati ad esempio a scuola, durante una gita scolastica?

In questi casi interviene l'art. **2048 codice civile** (*responsabilità dei precettori*) e l'art. art.61 della L. 312/1980 n. 312 (*responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non*

docente). In base a queste norme, quindi, gli insegnanti sono responsabili dei danni causati a terzi "dal fatto illecito dei loro allievi... *nel tempo* in cui sono sotto la loro vigilanza".

Se si tratta di una scuola pubblica, la responsabilità si estende alla pubblica amministrazione, che si surroga al suo personale nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. Gli insegnanti potranno essere chiamati a rispondere personalmente solo in caso di azione di rivalsa per dolo o colpa grave, da parte dell'amministrazione. L'insegnante ha un dovere di vigilanza e di conseguenza viene addebitata, in caso di comportamento illecito del minore affidato, una *colpa presunta*, cioè una "culpa in vigilando", come inadempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi. Di questa colpa/responsabilità si può essere liberati dimostrando di *non aver potuto impedire il fatto*. *Praticamente significa che deve essersi trattato di un caso fortuito, non prevedibile o non superabile* con la normale attenzione e diligenza di fronte allo specifico evento. Si tiene conto in questi casi dell'età e del grado di maturità dei ragazzi, della concreta situazione ambientale, etc.

Inoltre l'insegnante deve dimostrare di aver adottato in via *preventiva* le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso.

Ma in quali momenti l'insegnante è responsabile?

Va considerato tutto il tempo *dell'affidamento* dell'alunno alla scuola. Quindi non soltanto le ore delle attività *didattiche* ma anche tutti gli altri momenti della vita scolastica, compresa la ricreazione, la pausa pranzo, la palestra, le uscite e i viaggi di istruzione ecc. (dal sito www.generazioniconnesse.it/).

La qualifica di pubblico ufficiale attribuita agli insegnanti

Agli insegnanti della scuola statale e di quella paritaria è riconosciuta, "la qualità di **pubblico ufficiale**"¹.

Secondo quanto previsto dall'art. 347cp, i pubblici ufficiali che hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, durante lo svolgimento del loro servizio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia chiaro chi sia la persona che ha commesso il reato.

Se però un pubblico ufficiale ha notizia di un reato in situazioni differenti da quelle di servizio, l'obbligo cessa e al suo posto sorge la facoltà di denunciare propria di qualsiasi cittadino. La notizia di reato potrebbe essere acquisita anche in modo indiretto, cioè derivato da dichiarazioni di altri soggetti o da documenti, immagini, video o altri tipi di testimonianze indirette. Ciò che conta è la conoscenza di un fatto accaduto che, secondo una valutazione approssimativa, abbia o possa aver determinato la commissione di un reato.

L'insegnante, pur in qualità di pubblico ufficiale, non è tenuto a valutare l'effettiva illegalità di una condotta né è necessario che verifichi la veridicità di quanto gli è stato riferito. La definizione di questi elementi importanti verrà demandata in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria che assumerà il controllo delle attività investigative necessarie, qualora lo ritenesse utile.

¹ Sentenza sez. III 11/02/1992

I reati che vengono definiti perseguibili d'ufficio sono quei reati che, per il loro carattere di estrema gravità e offensività, vengono considerati perseguibili a prescindere dalla volontà di denunciarli da parte delle persone offese.

L'obbligo di denuncia di reato è previsto nel caso un minore sia vittima, ma anche qualora sia autore di reato. L'omissione o il ritardo della denuncia potrebbe configurare il reato di cui all'art.361 del codice penale "omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale". Il Dirigente dell'Istituzione formativa è tenuto senza indugio a denunciare all'Autorità Giudiziaria competente i reati procedibili d'ufficio commessi dagli studenti o a danno di questi di cui egli sia venuto a conoscenza in ragione del ruolo ricoperto all'interno della comunità scolastica. Il Dirigente Scolastico potrà essere informato in forma scritta dall'insegnante che è venuto a conoscenza di fatti rilevanti e provvederà ad effettuare una denuncia in forma scritta, anche nell'ipotesi in cui sia diretta contro ignoti.

Nella denuncia potranno essere esposti i fatti in maniera chiara e completa, senza necessità di effettuare valutazioni sull'attendibilità del fatto. La denuncia dovrà essere effettuata senza ritardo, per non pregiudicare l'accertamento de facto da parte della competente Autorità Giudiziaria. La tempestività con cui vengono riferiti fatti penalmente rilevanti o presunti tali che riguardano l'uso delle nuove tecnologie è elemento determinante in ordine alla specifica volatilità della prova informatica.

La denuncia può essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui il presunto autore del reato sia minore di anni 14 (da SAFE WEB, Polizia di Stato).

- Cfr. Generazioni connesse www.generazioniconnesse.it/
- Cfr. Protocollo ambito per adescamento online (documento che sarà allegato a gennaio)
- Cfr. Manuale "Fuori dalla Rete" Procedure operative per la tutela delle vittime minorenni di abuso sessuale online "CISMAI" (Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso dell'infanzia)
http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img251_b.pdf